REPUBBLICA ITALIANA

RegioneEmilia-Romagna

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

XII legislatura **N. 63** **23 novembre 2026**

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2027-2029 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2027)

Oggetto assembleare n.3722

RELAZIONE

Premessa

Il progetto di legge è presentato a norma dell'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e del paragrafo 7 del principio contabile applicato riguardante la programmazione Allegato 4/1 al medesimo decreto legislativo. Contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.

La legge di stabilità trae il riferimento necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

Art. 1 Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa

Con il presente articolo si autorizza il rifinanziamento delle spese relative a interventi previsti da leggi regionali di spesa e, per le spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Art. 2 Partecipazione alla Fondazione Teatro Comunale di Bologna

Con il presente articolo, si autorizza un'integrazione, per gli esercizi 2027 e 2028, della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della legge regionale 9 ottobre 2026, n. 12 (Autorizzazione a partecipare alla Fondazione Museo Nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah a seguito di incorporazione del museo ebraico di Bologna e alla Fondazione Teatro Comunale di Bologna) con particolare riferimento alla partecipazione alla Fondazione Teatro Comunale di Bologna.

Art. 3 Legge quadro in materia di cultura

Con il presente articolo, si autorizza un'integrazione, per gli esercizi 2027 e 2028, della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della legge regionale 27 ottobre 2026, n.13 (Legge quadro in materia di cultura. Abrogazioni e modifiche di leggi regionali).

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Art. 4 Contributi al Collegio regionale dei maestri di sci

Con il presente articolo, si autorizza un'integrazione per l'esercizio 2029 del contributo al Collegio regionale dei maestri di sci relativamente a interventi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale.

Missione 7 - Turismo

Art. 5 Interventi di potenziamento della qualificazione dell'area invernale Corno alle Scale

La Regione Emilia-Romagna ha assegnato in concessione beni e impianti regionali dell'area del comprensorio sciistico del Corno alle Scale a un Ente pubblico locale (attualmente il Comune di Lizzano). Al fine di sostenere i necessari interventi di qualificazione, acquisizione di beni e attrezzature e di manutenzione straordinaria dell'area, l'articolo 9 della legge regionale n. 7 del 2010, come sostituito con legge regionale n. 9 del 2013, ha disposto che la Regione conceda all'Ente affidatario un contributo annuale anche per l'esercizio 2029.

Dal 2013 ad oggi si è tuttavia determinato un notevole incremento dei prezzi delle materie prime nonché dei beni e servizi di manutenzione; inoltre, la vetustà degli impianti richiede interventi più significativi di qualificazione e revisione. Queste condizioni rendono non più sufficiente l'importo del contributo a suo tempo previsto e mai incrementato e richiedono pertanto un ulteriore sostegno attraverso il finanziamento di interventi di potenziamento.

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente e Missione 11 - Soccorso civile

Art. 6 Interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico

Con il presente articolo, vengono finanziati interventi nel reticolo demaniale di bonifica ad integrazione del Programma straordinario di cui all'articolo 20-novies.1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 (Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché di disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi). Gli interventi sono realizzati dai Consorzi di Bonifica in qualità di soggetti attuatori.

Art. 7 Interventi di manutenzione nel reticolo secondario demaniale collinare montano

Con il presente articolo vengono finanziati interventi di manutenzione del reticolo demaniale secondario e collinare montano di competenza regionale ai fini della prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico. Gli interventi sono realizzati dai Consorzi di Bonifica in qualità di soggetti attuatori tramite specifiche convenzioni in avvalimento.

Art. 8 Interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria

Con il presente articolo, si autorizza l'integrazione del trasferimento da parte della Regione Emilia-Romagna all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile delle risorse necessarie alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata alla sistemazione della rete idrografica e alla difesa dei versanti e della costa.

Art. 9 Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

Con il presente articolo, si autorizza l'integrazione del trasferimento da parte della Regione Emilia-Romagna all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile delle risorse necessarie per l'espletamento del servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie).

Art. 10 Interventi di potenziamento della manutenzione straordinaria versanti, rete idrografica e difesa della costa

Con il presente articolo, si autorizza un trasferimento da parte della Regione Emilia-Romagna all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile delle risorse necessarie alla realizzazione di interventi di potenziamento della manutenzione straordinaria finalizzata alla sistemazione della rete idrografica e alla difesa dei versanti e della costa.

Art. 11 Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza

Con il presente articolo, si autorizza l'integrazione del trasferimento da parte della Regione Emilia-Romagna all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile delle risorse necessarie per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale.

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Art. 12 Sostegno ad azioni e progetti promozione delle eccellenze agroalimentari dell'Emilia-Romagna e di solidarietà sociale

La Regione ha disciplinato i Centri agroalimentari ed i mercati all'ingrosso con legge regionale 19 gennaio 1998, n. 1 (Disciplina del commercio nei Centri agroalimentari e nei mercati all'ingrosso). Sul territorio regionale sono presenti ed operativi 3 Centri Agroalimentari (quelli di Bologna, Parma, Rimini), 8 mercati ortofrutticoli, 6 mercati ittici, 1 mercato avicunicolo e 1 mercato del bestiame.

Nel 2019 ha preso l'avvio un processo di aggregazione organizzativa ed operativa, con l'obiettivo di favorire il rilancio di queste importanti strutture e del settore agroalimentare, quale settore strategico del territorio regionale: i 3 Centri Agroalimentari di Parma di Bologna e di Rimini hanno siglato un protocollo di intesa per la costituzione di una rete d'imprese denominata "Rete di imprese Emilia Romagna Mercati", alle quali nel 2020 si è aggiunta anche la Filiera Ortofrutticola Romagnola.

Il 10 settembre 2021 con la sigla del contratto di rete di imprese ai sensi dell'art. 3 comma 4 ter e seguenti della Legge 9 aprile 2009 n. 33 di conversione al Decreto Legge 10 febbraio 2009 n. 5, come modificato dall'art.1 della Legge 23 luglio 2009 n. 99, tra CAL Srl, CAAB Spa, CAAR Spa e FOR Spa viene costituito il soggetto giuridico "EMILIA ROMAGNA MERCATI RETE DI IMPRESE", con sede giuridica a Bologna in via Paolo Canali, 16 e sedi operative presso le quattro società promotrici.

In attuazione dell'art. 16 "Sostegno ad azioni e progetti di promozione delle eccellenze agroalimentari dell'Emilia-Romagna e di solidarietà sociale" della legge regionale n. 18 del 2023, la Regione ha finanziato, sulla base di un piano strategico triennale, piani operativi annuali promossi dalla Rete volti a promuovere l'export dei prodotti agroalimentari dell'Emilia-Romagna e l'internazionalizzazione delle imprese emiliano-romagnole del settore e progetti ed iniziative dirette a contribuire al recupero alimentare a fini di solidarietà sociale, alla lotta allo spreco e alla tutela dell'ambiente.

Con il presente articolo, la Regione intende dare continuità ed implementare nel triennio 2027-2029 il sostegno alle azioni e progetti promossi dalla Rete, nell'ottica di promuovere e favorire una sempre maggiore integrazione e sinergia tra i centri agroalimentari e i mercati all'ingrosso della Regione.

Con il presente articolo, la Regione intende, inoltre, supportare e sostenere azioni e progetti promossi dalla Rete volti a promuovere l'export dei prodotti agroalimentari dell'Emilia-Romagna e l'internazionalizzazione delle imprese emiliano-romagnole del settore, rafforzare il ruolo dei centri agroalimentari e dei mercati all'ingrosso quali canali distributivi per le PMI agricole regionali, e sostenere progetti ed iniziative dirette a contribuire al recupero alimentare a fini di solidarietà sociale, alla lotta allo spreco e alla tutela dell'ambiente.

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Art. 13 Contributo per i processi di trasformazione degli Enti di formazione professionale accreditati

Con il presente articolo, si prevede e si autorizza l'integrazione delle risorse necessarie per la concessione di contributi destinati al sistema di formazione professionale costituito da 192 enti accreditati ai sensi dell'art. 33 della L.R. 30 giugno 2003, n. 12 e ss.mm. che operano negli ambiti dell'istruzione e formazione professionale, della formazione post-diploma, della formazione per gli adulti e per l'apprendistato.

Art. 14 Progetti finalizzati all'orientamento e alla partecipazione alle attività formative

Con il presente articolo, si prevede e si autorizza l'integrazione delle risorse necessarie per il finanziamento di progetti dei Comuni che garantiscono la continuità dei presidi territoriali e rendono disponibili alle persone azioni orientative che facilitano l'accesso ai servizi, attraverso la loro partecipazione diretta ai Centri di formazione accreditati aventi quale attività prevalente la formazione professionale e a totale partecipazione pubblica.

Art. 15 Scuola superiore sport invernali turismo "ski college"

Con il presente articolo, è prevista una integrazione delle risorse necessarie al funzionamento della Scuola superiore sport invernali turismo "ski college" attraverso contributi finalizzati a sostenere gli studenti nel coniugare lo studio e la pratica sportiva, permanendo nei territori montani, contrastandone lo spopolamento in coerenza alle politiche di arricchimento dell'offerta di istruzione e alle strategie di sviluppo economico e turistico del territorio.

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Art. 16 Contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di iniziative di promozione e comunicazione di prodotti agricoli e agroalimentari a qualità regolamentata

Con il presente articolo, si prevede l'autorizzazione alla concessione di contributi, per l'esercizio 2027, in favore dei Comuni al fine di sostenere la realizzazione di iniziative di promozione e comunicazione di prodotti agricoli e agroalimentari a qualità regolamentata.

La definizione dei criteri per l'individuazione dei beneficiari e le modalità di erogazione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti di stato.

Art. 17 Attività di controllo nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo

Con il presente articolo, si prevede l'integrazione delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività di verifica e controllo amministrativo sui beneficiari per il rispetto della disciplina dell'Unione europea relativa alle erogazioni di contributi nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato del settore ortofrutticolo e vitivinicolo.

Art. 18 Attività di controllo sulle superfici per erogazione contributi in ambito agricolo

Con il presente articolo, si autorizza la Regione a dotarsi anche per l'esercizio 2029 di strumenti di misurazione, ad elevata precisione o tecnologia, nonché dei relativi accessori e manutenzione, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", al fine di adempiere in modo più efficace alle funzioni connesse ai controlli sulle superfici, per l'erogazione di contributi e aiuti in ambito agricolo previsti dai Regolamenti europei.

Art. 19 Interventi per il potenziamento degli istituti ad indirizzo agrario

Con la disposizione contenuta nell'articolo 27 della legge regionale n. 18 del 2023, si prevedeva un nuovo regime di aiuto a favore degli istituti di istruzione secondaria superiore ad indirizzo agrario, tecnici e professionali, a fronte dell'acquisto di strumenti e di attrezzature tecnico-scientifiche innovativi. La Regione Emilia-Romagna intendeva supportare gli istituti ad indirizzo agrario, tecnici e professionali, nel potenziamento delle attrezzature tecnico scientifiche, per rendere gli insegnamenti teorici e pratici maggiormente funzionali alle esigenze del mercato del lavoro, garantendo un raccordo sempre più sistematico e profondo con il sistema economico.

Con il presente articolo, si autorizza un'integrazione delle risorse, come ulteriore misura di sostegno e valorizzazione degli interventi di potenziamento e supporto, per l'esercizio 2027.

Art. 20 Attività di assistenza tecnica e supporto istruttorio nei procedimenti di erogazione di contributi nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura

Con il presente articolo si prevede una integrazione delle risorse destinate alle attività di assistenza tecnica e supporto istruttorio nei procedimenti di erogazione di contributi nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 21 Sostegno al comparto vinicolo

Con il presente articolo si prevede di attivare uno specifico regime di aiuto a favore delle imprese esercenti attività di ristorazione volto ad incrementare l'acquisto di vini di qualità regionale attraverso il sistema delle cantine Emiliano-Romagnole.

Art. 22 Sostegno all'associazionismo nel settore castanicolo

Con il presente articolo si prevede di concedere contributi alle associazioni e ai consorzi di castanicoltori operanti nel territorio regionale per la realizzazione di programmi annuali o pluriennali di attività.

Art. 23 Interventi a sostegno dei settori produttivi dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura

Con il presente articolo, è prevista una integrazione e rimodulazione delle autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 17 della legge regionale 20 aprile 2026, n. 2 (Interventi a sostegno dei settori produttivi dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura) a seguito dell'esigenza di ridefinire gli strumenti e le modalità di attuazione, rendendoli pienamente coerenti con le nuove linee di programmazione.

Art. 24 Copertura finanziaria

Viene indicata la copertura finanziaria delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge e individuate nelle risorse riportate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2027-2029, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 25 Entrata in vigore

Si indica l'entrata in vigore della legge a partire dal 1° gennaio 2027.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato per gli esercizi 2027, 2028 e 2029 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella A, allegata alla presente legge.

2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Art. 2

Partecipazione alla Fondazione Teatro Comunale di Bologna

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dalla legge regionale 9 ottobre 2026, n. 12 (Autorizzazione a partecipare alla Fondazione Museo nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah a seguito di incorporazione del Museo ebraico di Bologna e alla Fondazione Teatro comunale di Bologna. Modifica alla legge regionale 3 marzo 2016, n. 3 (Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Museo Nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah)) sono integrate nell'ambito della Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, Titolo 1 Spese correnti, di euro 500.000,00 per l'esercizio 2027 e di euro 300.000,00 per l'esercizio 2028.

Art. 3

Legge quadro in materia di cultura

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dalla legge regionale 27 ottobre 2026, n. 13 (Legge quadro in materia di cultura. Abrogazioni e modifiche di leggi regionali) sono integrate nell'ambito della Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, Titolo 1 Spese correnti, di euro 1.703.402,26 per l'esercizio 2027 e di euro 1.549.470,00 per l'esercizio 2028 e Titolo 2 Spese di investimento, di euro 99.920,00 per l'esercizio 2027 e di euro 100.000,00 per l'esercizio 2028.

Art. 4

Contributi al Collegio regionale dei maestri di sci

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 20 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale

2022)) e dall'articolo 3 della legge regionale 31 marzo 2025, n. 3 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025)) per contributi al Collegio regionale dei maestri di sci sono integrate, nell'ambito della Missione 6 Politiche giovanili, Sport e Tempo libero – Programma 1 Sport e Tempo libero, Titolo 1 Spese correnti, di euro 50.000,00 per l'esercizio 2029.

Art. 5

Interventi di potenziamento della qualificazione dell'area invernale Corno alle Scale

1. Le autorizzazioni disposte dall'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 12 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)), nell'ambito della Missione 7 Turismo - Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo, Titolo 2 Spese d'investimento, sono integrate di euro 50.000,00 per l'esercizio 2029.

Art. 6

Interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico

1. La Regione, al fine della riduzione del rischio idraulico e idrogeologico ed a integrazione del Programma straordinario di cui all'articolo 20-novies.1 del decreto legge 1 giugno 2023, n. 61 (Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023 nonché di disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi), programma e realizza interventi tramite i Consorzi di Bonifica in qualità di soggetti attuatori, nell'ambito del reticolo di bonifica demaniale di rispettiva competenza.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, Titolo 2 Spese d'investimento, un'autorizzazione di spesa di euro 4.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028 e di euro 5.000.000,00 per l'esercizio 2029.

Art. 7

Interventi di manutenzione nel reticolo secondario demaniale collinare montano

1. I Consorzi di Bonifica svolgono gli interventi di manutenzione di determinati tratti del reticolo secondario demaniale collinare montano (RSCM) di competenza regionale, individuati tramite convenzione in avvalimento in qualità di soggetti attuatori.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente – Programma 1 Difesa del suolo, Titolo 2 Spese d'investimento, un'autorizzazione di spesa di euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2027 e di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2028 e 2029.

Art. 8

Interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 8 della legge regionale n. 20 del 2021 e dall'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2025 sono integrate, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, Titolo 1 Spese correnti di euro 14.900.000,00 per l'esercizio 2029 e Titolo 2 Spese d'investimento di euro 5.100.000,00 per l'esercizio 2029.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Art. 9

Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 9 della legge regionale n. 20 del 2021 e dall'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2025 sono integrate, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, Titolo 1 Spese correnti, di euro 11.750.000,00 per l'esercizio 2029.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Art. 10

Interventi di potenziamento della manutenzione straordinaria versanti, rete idrografica e difesa della costa

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 8 della legge regionale n. 3 del 2025, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, Titolo 2 Spese di investimento, sono integrate di euro 11.900.000,00 per l'esercizio 2029.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Art. 11

Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 2022, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023)) e dall'articolo 10 della legge regionale n. 3 del 2025 sono integrate di euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2029, nell'ambito della Missione 11 Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali, Titolo 2 Spese d'investimento.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire quote delle risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Art. 12

Sostegno ad azioni e progetti di promozione delle eccellenze agroalimentari dell'Emilia-Romagna e di solidarietà sociale

1. Al fine di incentivare lo sviluppo dell'agroalimentare quale settore produttivo strategico della Regione Emilia-Romagna sui mercati internazionali, nonché di sviluppare sul territorio regionale iniziative volte al recupero alimentare ed al contrasto alla povertà alimentare, la Regione supporta e sostiene azioni e progetti promossi dalla Rete di imprese costituita, ai sensi delle vigenti normative, dai Centri agroalimentari di cui alla legge regionale 19 gennaio 1998, n. 1 (Disciplina del commercio nei Centri agroalimentari e nei mercati all'ingrosso. Abrogazione della L.R. 30 maggio 1975, N. 38), anche con l'adesione di mercati all'ingrosso di cui alla medesima normativa regionale, volti a promuovere l'export dei prodotti agroalimentari dell'Emilia-Romagna e l'internazionalizzazione delle imprese emiliano-romagnole del settore, rafforzare il ruolo dei centri agroalimentari e dei mercati all'ingrosso quali canali distributivi per le PMI agricole regionali, nonché progetti ed iniziative dirette a contribuire al recupero alimentare a fini di solidarietà sociale, alla lotta allo spreco e alla tutela dell'ambiente, ancorché ancillari o strumentali all'attività primaria.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata a concedere contributi alla Rete di cui al comma 1 o ai Centri agroalimentari ed ai mercati all'ingrosso aderenti alla stessa, nel limite massimo di euro 900.000,00 nel triennio 2027-2029, di cui euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2027, 2028 e 2029.

3. Con appositi atti della Giunta regionale sono definiti i criteri, i tempi e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1, nel rispetto delle norme sugli aiuti di stato.

4. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività – Programma 1 Industria, PMI e Artigianato - Titolo 1 Spese correnti, un'autorizzazione di spesa, nel limite massimo, di euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2027, 2028 e 2029.

Art. 13

Contributo per i processi di trasformazione degli Enti di formazione professionale accreditati

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)) sono integrate, nell'ambito della Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 2 Formazione

professionale, Titolo 1 Spese correnti, di euro 96.000,00 per l'esercizio 2027.

Art. 14

Progetti finalizzati all'orientamento e alla partecipazione alle attività formative

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 18 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 12 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020) e dall'articolo 14 della legge regionale n. 3 del 2025, sono integrate, nell'ambito della Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 2 Formazione professionale, Titolo 1 Spese correnti, di euro 1.400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2028 e 2029.

Art. 15

Scuola superiore sport invernali turismo "ski college"

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall' articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (Legge di stabilità regionale 2019)) e dall' articolo 15 della legge regionale n. 3 del 2025 sono integrate, nell'ambito della Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 3 Sostegno all'occupazione, Titolo 1 Spese correnti, di euro 217.700,00 per l'esercizio 2027 e di euro 400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2028 e 2029.

Art. 16

Contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di iniziative di promozione e comunicazione di prodotti agricoli e agroalimentari a qualità regolamentata

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 19 della legge regionale n. 3 del 2025 sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, di euro 120.000,00 per l'esercizio 2027.

Art. 17

Attività di controllo nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 24 della legge regionale n. 25 del 2018, dalla legge regionale n. 3 del 2025 e dalla legge regionale n. 12 del 2025 sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti di euro 10.000,00 per l'esercizio 2028 e di euro 110.000,00 per l'esercizio 2029.

Art. 18

Attività di controllo sulle superfici per erogazione contributi in ambito agricolo

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 23 della legge regionale n. 3 del 2025 sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, di euro 5.000,00 per l'esercizio 2029 e Titolo 2 Spese di investimento, di euro 10.000,00 per l'esercizio 2029.

Art. 19

Interventi per il potenziamento degli istituti ad indirizzo agrario

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 27 legge regionale 28 dicembre 2023, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024)) sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 2 Spese di investimento, di euro 125.000,00 per l'esercizio 2027.

Art. 20

Attività di assistenza tecnica e supporto istruttorio nei procedimenti di erogazione di contributi nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 44 della legge regionale 28 luglio 2026, n.9 (Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2026. Altre disposizioni urgenti) sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, di euro 20.000,00 per l'esercizio 2027.

Art. 21

Sostegno al comparto vinicolo

1. Al fine di sostenere il comparto vinicolo, contribuendo alla riduzione degli stock produttivi, la Regione è autorizzata ad attivare uno specifico regime di aiuto a favore delle imprese esercenti attività di ristorazione volto ad incrementare l'acquisto di vini di qualità regionale attraverso il sistema delle cantine Emiliano-Romagnole.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione può avvalersi di organismi pubblici per la gestione dell'intervento, attraverso apposita convenzione, nell'ambito della quale sono disciplinate le modalità e i criteri di erogazione degli aiuti ai beneficiari e il trasferimento delle risorse.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, un'autorizzazione di spesa nel limite massimo di euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2027.

Art. 22

Sostegno all’associazionismo nel settore castanicolo

1. La Regione, al fine di migliorare e valorizzare la qualità delle produzioni e rafforzare l’organizzazione della filiera castanicola, è autorizzata a concedere contributi alle associazioni e ai consorzi di castanicoltori operanti nel territorio regionale per la realizzazione di programmi annuali o pluriennali di attività.

2. I programmi di cui al comma 1 possono comprendere:

a. assistenza tecnica per il recupero produttivo e la difesa fitosanitaria dei castagneti;

b. formazione, divulgazione e dimostrazione delle tecniche di coltivazione, raccolta, conservazione e trasformazione;

c. attività di valorizzazione e promozione delle produzioni castanicole.

3. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i requisiti dei soggetti richiedenti, i criteri e le modalità di concessione dei contributi, le spese ammissibili, le intensità e gli importi massimi di aiuto, nonché le modalità di rendicontazione, controllo e revoca.

4. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.

5. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, un'autorizzazione di spesa nel limite massimo di euro 70.000,00 per ciascuno degli esercizi 2027, 2028 e 2029.

Art. 23

Interventi a sostegno dei settori produttivi dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’articolo 17 della legge regionale 20 aprile 2026, n. 2 (Interventi a sostegno dei settori produttivi dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura. Modifiche alla legge regionale 4 marzo 2019, n. 2 (Norme per lo sviluppo, l’esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 25 agosto 1988, n. 35 e dei regolamenti regionali 15 novembre 1991, n. 29 e 5 aprile 1995, n. 18), alla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024) e altre disposizioni.)) sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, di euro 2.470.000,00 per l’esercizio 2027, ridotte di euro 50.000,00 per l’esercizio 2028 e integrate, Titolo 2 Spese di investimento, di euro 80.000,00 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028.

2. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 17 della legge regionale n. 2 del 2026 sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca – Programma 2 Caccia e pesca, Titolo 1 Spese correnti, di euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2027.

Art. 24

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio di previsione 2027-2029 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 25

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2027.

Tabella A

Legge regionale				Missione		Programma		2027	2028	2029
LR	24	1975	FORMAZIONE DI UNA CARTOGRAFIA REGIONALE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	1.023.000,00	319.000,00	18.000,00
LR	19	1976	RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA PORTUALE DELL' EMILIA-ROMAGNA - PIANO REGIONALE DI COORDINAMENTO - ATTRIBUZIONE E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	700.000,00	700.000,00	700.000,00
LR	42	1984	NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2.150.000,00	2.120.000,00	1.500.000,00
LR	30	1992	PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	800.000,00	0,00	0,00
LR	27	1995	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3.650.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
LR	10	2000	DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - ABROGAZIONE DELLA LR 10 APRILE 1989, N. 11	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7.765.000,00	0,00	0,00
LR	27	2000	NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA	13	Tutela della salute	2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	110.000,00	110.000,00	0,00
				13	Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	150.000,00	150.000,00	150.000,00
LR	15	2003	LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART.40 DELLA LEGGE REGIONALE 15.11.2001 N.40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZION E DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005 . PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	25.000,00	25.000,00	25.000,00
LR	7	2010	LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L 'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNA LE 2010-2012. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE	7	Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	250.000,00	250.000,00	250.000,00
LR	9	2013	LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L 'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	4	Istruzione universitaria	100.000,00	100.000,00	100.000,00
LR	13	2013	RATIFICA DELL'INTESA PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO INTERREGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	225.000,00	225.000,00	225.000,00



Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Michele de Pascale – Direttore responsabile: Giuseppe Pace – Responsabile Redazione: Arianna Centonze
Documento firmato digitalmente